DIOCESI DI LUGANO
CURIA VESCOVILE

Lugano, 23 novembre 2026

Obbligo di denuncia: un nuovo impegno a tutela delle vittime

Il 20 novembre 2026 è entrata in vigore la modifica della Legge sulla Chiesa cattolica che introduce l'obbligo di denuncia da parte dell'Ordinario diocesano alle autorità di perseguimento penale dei reati o sospetti di reato perseguibili d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi in ambito ecclesiale. Tale obbligo penale corrisponde alla prassi della Chiesa cattolica e s'inserisce in un processo di rafforzamento delle misure di prevenzione e d'intervento in caso di abuso. La Diocesi di Lugano ha iniziato a mettere in atto le misure necessarie per garantire un'applicazione capillare della modifica legislativa.

L'Amministratore apostolico mons. Alain de Raemy rende attenti i cattolici in Ticino sull'importanza di questa riforma che introduce anche l'obbligo di segnalazione dei reati o sospetti di reato all'Ordinario diocesano da parte dei membri di enti ecclesiastici sottoposti alla sua vigilanza.

Il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge sulla Chiesa cattolica e della Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Canton Ticino il 14 settembre 2026. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 novembre 2026. Le due modifiche legislative sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi il 20 novembre 2026 e sono subito entrate in vigore.

L'obbligo di denuncia offre una serie di garanzie alle vittime e precisa i doveri di chi è tenuto in ambito ecclesiale alla denuncia alle autorità di perseguimento penale. Se lo Stato ha l'obbligo di informare la Chiesa sui procedimenti penali a carico di membri del clero, deve esserci anche l'obbligo da parte della Chiesa di denunciare un caso allo Stato. Questo obbligo di denuncia è già previsto dal diritto interno della Chiesa cattolica, in specie dalle direttive della Conferenza dei vescovi svizzeri.

La riforma legislativa s'inserisce nell'insieme delle misure adottate dalla Diocesi di Lugano per rafforzare la prevenzione, l'ascolto e la consulenza alle vittime di abusi di ogni genere dopo la diffusione dello studio pilota dell'Università di Zurigo nel 2023 su mandato dei vescovi svizzeri.

Obbligo di denuncia rafforzato

La modifica dell'articolo 7 della Legge sulla Chiesa cattolica introduce l'obbligo di denuncia entro 30 giorni da parte dell'Ordinario diocesano alle autorità di perseguimento penale di ogni reato o sospetto di reato perseguibile d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi da persone attive negli enti ecclesiastici.

La nuova norma distingue tre categorie di persone protette: le persone minorenni, le persone maggiorenni incapaci di discernimento, le persone maggiorenni capaci di discernimento in rapporti di dipendenza. Per quest'ultima categoria è necessario il consenso delle persone coinvolte. Se la persona coinvolta non è d'accordo con la segnalazione, l'Ordinario diocesano è tenuto a conservare una traccia del caso e ad adottare le misure che s'impongono per prevenire la ripetizione di tali casi. L'obbligo di denuncia spetta all'Ordinario della Diocesi di Lugano: il vescovo diocesano o, in sede vacante, l' amministratore apostolico.

La modifica legislativa estende l'obbligo di segnalazione all'Ordinario diocesano dei reati o dei sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi in ambito ecclesiale ai membri di organismi della Diocesi, delle Parrocchie, di istituzioni o enti sottoposti alla responsabilità di vigilanza dell'Ordinario diocesano secondo l'articolo 5 della Legge sulla Chiesa cattolica.

Borghetto 6, 6900 Lugano / tel. 091 913 89 89; fax 091 913 89 90
e-mail: curialugano@catt.ch / www.diocesilugano.ch

In base all'articolo 5 della Legge sulla Chiesa cattolica l'Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e beni ecclesiastici.

I prossimi passi

La Diocesi di Lugano ha aggiornato il sito web con la pubblicazione della modifica legislativa abbinata a un serie di domande e risposte frequenti. Sono previsti dei moduli formativi speciali per assicurare un'applicazione capillare dell'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 7 della Legge sulla Chiesa cattolica.

All'inizio del 2027 è prevista l'adozione del Codice di condotta, come nella prassi di altre diocesi. Questo Codice di condotta è associato a una dichiarazione personale d'impegno ed è sostenuto da una serie di schemi pratici per facilitare la presa di coscienza, la segnalazione e la gestione di casi di abuso.

È importante ricordare che le tre organizzazioni nazionali cattoliche – la Conferenza dei Vescovi Svizzeri (CVS), la Conferenza centrale cattolica romana (RKZ) e la Conferenza delle unioni degli ordini religiosi e delle altre comunità di vita consacrata (KOVOS) – pubblicheranno a inizio dicembre 2026 importanti documenti di riferimento sottoforma di linee guida e standard nazionali con l'obiettivo di garantire un'armonizzazione delle pratiche e un trattamento il più equo possibile per tutte le persone vittime sul territorio nazionale.

Per maggiori informazioni:

Andrea Arcidiacono, addetto stampa

E-Mail: addetto.stampa@catt.ch

Telefono: + 41 91 913 89 83 / Cellulare: + 41 79 139 92 90

Allegati:

- La legge sulla Chiesa cattolica (stato 20 novembre 2026)
- Risposte a domande frequenti (FAQ)
- Intervista a mons. Alain de Raemy (catholica, 21 novembre 2026)

Link utili:

- Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Profilo, struttura, documenti, website
- Rielaborazione degli abusi in ambito ecclesiale. Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Sintesi